

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale** ..... 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 1716/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1031/88 concernente la determinazione delle persone tenute al pagamento di un'obbligazione doganale** ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 1717/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 1718/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 10
- \* **Regolamento (CEE) n. 1719/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri** ..... 12
- \* **Regolamento (CEE) n. 1720/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri** ..... 14
- \* **Regolamento (CEE) n. 1721/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità** ..... 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1722/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità .....	18
Regolamento (CEE) n. 1723/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo alla fornitura di varie partite di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare	20
Regolamento (CEE) n. 1724/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	24
* Regolamento (CEE) n. 1725/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991 .....	30
* Regolamento (CEE) n. 1726/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine .....	31
Regolamento (CEE) n. 1727/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo	33
Regolamento (CEE) n. 1728/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo .....	35
Regolamento (CEE) n. 1729/90 della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	37

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

90/326/CEE :

* Raccomandazione della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali .....	39
---	----

90/327/CEE :

* Decisione della Commissione, del 22 giugno 1990, che modifica per la seconda volta la decisione 90/161/CEE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio .....	49
---	----

---

**Rettifiche**

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 3947/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel caso delle operazioni di trasbordo o di transito nella Comunità di prodotti che si considerano aver lasciato il territorio doganale della Comunità (GU n. 379 del 28.12.1989) .....	51
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO**

**del 20 giugno 1990**

**relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che le condizioni in cui gli operatori economici possono ottenere dalle autorità doganali informazioni concernenti l'interpretazione o l'applicazione pratica della normativa doganale comunitaria differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro; che anche la portata giuridica di tali informazioni varia notevolmente a seconda dello Stato membro in cui esse sono rilasciate;

considerando che tale situazione comporta gravi distorsioni di trattamento tra gli operatori economici della Comunità a seconda dello Stato membro in cui essi esercitano la loro attività; che tali distorsioni di trattamento sono incompatibili con il buon funzionamento dell'unione doganale con l'instaurazione del mercato interno prevista dall'articolo 8 A del trattato, data la necessità di garantire il più possibile che gli operatori all'interno di questo mercato abbiano un trattamento uguale;

considerando che, sia ai fini di garantire una certa sicurezza giuridica gli operatori economici nell'esercizio della loro attività sia ai fini di agevolare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggior uniformità nell'applicazione della legislazione doganale comunitaria, risulta necessario istituire una normativa che faccia obbligo alle autorità doganali di rilasciare, a talune condizioni ben definite, informazioni aventi valore vincolante per l'amministrazione;

considerando che il principio del rilascio di informazioni aventi valore vincolante per l'amministrazione è già stato riconosciuto dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 1697/79, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi dall'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci

dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1854/89 <sup>(5)</sup>;

considerando tuttavia che, data la mole degli adeguamenti strutturali che la maggior parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri dovrebbe operare in conseguenza dell'introduzione di una normativa di portata generale in materia di rilascio di informazioni vincolanti, sarebbe auspicabile limitare, allo stadio attuale, il campo d'applicazione delle merci nella nomenclatura doganale; che in realtà è questa la categoria d'informazioni più importante e più utile per gli operatori economici, dato il carattere estremamente tecnico della nomenclatura combinata e delle nomenclature comunitarie su di essa basate;

considerando che occorre stabilire con precisione la procedura da seguire affinché un'informazione rilasciata da un'autorità doganale di uno Stato membro a proposito della classificazione di una merce nella nomenclatura doganale possa avere valore vincolante per l'amministrazione di questo Stato membro e, a partire da una data da stabilirsi con un regolamento d'applicazione, per le amministrazioni di tutti gli Stati membri; che occorre in oltre definire le condizioni di cui la suddetta informazione deve essere utilizzata da parte del suo titolare;

considerando che l'informazione rilasciata conformemente alla procedura prevista può vincolare l'amministrazione soltanto per quanto concerne la classificazione della merce considerata nella nomenclatura doganale; che tale informazione non può incidere sull'aliquota dei dazi o su qualsiasi altra misura derivante da detta classificazione, applicabili al momento dell'espletamento delle formalità doganali relative alla suddetta merce;

considerando che, per ragioni di buona gestione amministrativa, occorre fissare un termine oltre cui l'informazione rilasciata non può essere invocata dal suo titolare; che, tuttavia, nella fissazione di tale termine si dovrà tenere conto delle situazioni reali del commercio internazionale;

<sup>(1)</sup> GU n. C 256 dell'8. 10. 1981, pag. 10, e GU n. C 28 dl 3. 2. 1989, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. C 81 del 22. 3. 1984, pag. 7, e GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

<sup>(3)</sup> GU n. C 64 del 15. 3. 1982, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.

che occorre inoltre definire le condizioni in cui, in seguito all'introduzione di misure comunitarie che modificano la legislazione in vigore o concernenti la relativa interpretazione, l'informazione rilasciata non è più valida anteriormente alla scadenza del termine considerato;

considerando che è necessario stabilire le condizioni in cui devono essere trasmesse alla Commissione tutte le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché le modalità di cooperazione tra queste ultime e la Commissione;

considerando che deve essere garantita un'applicazione uniforme delle norme comuni enunciate nel presente regolamento e che, a questo scopo, è necessario istituire una procedura comunitaria che consenta di adottare, entro un congruo termine, le misure destinate ad attuare tali norme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce:
  - a) le condizioni in cui possono essere ottenute dalle competenti autorità doganali degli Stati membri informazioni relative alla classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, in appresso denominate « informazioni tariffarie »;
  - b) la portata giuridica di dette informazioni.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per
  - a) nomenclatura doganale:
    - la nomenclatura combinata;
    - la nomenclatura Taric e qualunque altra nomenclatura interamente o parzialmente derivata dalla nomenclatura combinata, oppure destinata ad aggiungere nuove sottovoci a quest'ultima, la quale sia istituita da specifiche disposizioni comunitarie ai fini dell'applicazione di misure tariffarie o di altre misure in materia di scambi di merci;
  - b) persona:
    - una persona fisica;
    - una persona giuridica;
    - oppure, se la normativa in vigore ne prevede la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica di compiere atti giuridici senza avere lo statuto giuridico di una persona giuridica.
  - c) autorità doganale autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane.

#### TITOLO I

##### Disposizioni generali

#### Articolo 2

1. Qualsiasi persona può chiedere informazioni tariffarie alle autorità doganali. Una siffatta richiesta può

essere respinta laddove non si fonda su un'operazione commerciale effettivamente prevista.

2. Il rilascio di un'informazione tariffaria è gratuito per il richiedente. Tuttavia, a quest'ultimo possono essere addebitate le spese sostenute per l'analisi o per la perizia di campioni rimessi all'autorità doganale nonché per la loro rispeditura al richiedente.

#### Articolo 3

1. Qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli da 4 a 8, l'informazione tariffaria rilasciata dalle autorità doganali costituisce, ai sensi del presente regolamento, un'informazione tariffaria vincolante nello Stato membro in cui è stata rilasciata.

2. In base alla procedura prevista dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87<sup>(1)</sup>, la Commissione adotta un regolamento che fissa la data a decorrere da cui l'informazione tariffaria vincolante impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni definite dal presente regolamento in ordine agli effetti giuridici della medesima nello Stato membro che l'ha rilasciata. La Commissione adotta, ove necessario, le relative modalità di funzionamento.

#### TITOLO II

##### Procedura per l'ottenimento delle informazioni tariffarie vincolanti

#### Articolo 4

1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve essere formulata per iscritto ed indirizzata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, la domanda di informazione può essere anche indirizzata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.
3. Ciascuna domanda di informazione tariffaria vincolante può riguardare unicamente un solo tipo di merci. L'autorità può respingere domande di informazione che appaiano chiaramente ingiustificate.

#### Articolo 5

1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve, in particolare, contenere le seguenti indicazioni:
  - a) il nome e l'indirizzo del richiedente; qualora la domanda venga introdotta da una persona fisica o giuridica per conto di un'altra persona, essa deve anche contenere il nome e l'indirizzo di quest'ultima;

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

- b) gli elementi necessari, ivi incluso eventualmente l'uso cui la merce è destinata, per consentire all'autorità doganale di pronunciarsi.

Nel caso in cui la classificazione della merce nella nomenclatura doganale dipenda dal tenore della merce in taluni elementi, questo deve essere comunicato all'autorità doganale nonché, eventualmente, i metodi d'analisi utilizzati per determinarlo;

- c) Qualora sia stata presentata da una persona una domanda di informazione tariffaria vincolante per una merce identica, questa persona deve precisare i riferimenti di tale domanda nonché, eventualmente, la classificazione effettuata.

2. Se necessario, alla domanda di informazione tariffaria vincolante devono essere allegati campioni rappresentativi della merce o qualora, a causa della natura di detta merce, non sia possibile prelevare campioni, fotografie, disegni, cataloghi e altre documentazioni tecniche che possano agevolare la competente autorità doganale a determinare la classificazione della merce nella nomenclatura doganale.

Eventualmente, la documentazione allegata alla domanda deve essere corredata da una traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

3. Qualora il richiedente intenda ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, la domanda di informazione tariffaria vincolante deve contenere un'esplicita menzione della nomenclatura in oggetto.

#### Articolo 6

Qualora l'autorità doganale cui è stata indirizzata la domanda di informazione tariffaria vincolante ritenga che detta domanda non contenga tutti gli elementi necessari per consentirle di pronunciarsi in merito, essa invita il richiedente a comunicarle gli elementi mancanti e gli indica che la sua domanda, allo stato attuale, non può essere presa in considerazione.

#### Articolo 7

Fatte salve le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di tutela delle informazioni, le informazioni fornite a titolo riservato non sono divulgate dalle autorità doganali senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, fatto salvo il caso in cui dette autorità doganali potrebbero farlo conformemente alla normativa vigente o nell'ambito di procedure giudiziarie.

#### Articolo 8

L'informazione tariffaria vincolante deve essere comunicata al più presto per iscritto al richiedente. In particolare, essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i riferimenti della domanda d'informazione;
- b) una precisa descrizione della merce in questione, la quale permetta di identificarla in modo certo nel corso dell'espletamento delle formalità doganali;

- c) qualora l'informazione sia necessaria per la determinazione della classificazione della merce nella nomenclatura doganale, il tenore in taluni elementi di detta merce nonché il metodo d'analisi sui cui risultati si basa l'informazione fornita;

- d) la classificazione della merce nella nomenclatura doganale;

- e) il nome e l'indirizzo della persona autorizzata ad avvalersi di detta informazione, in appresso denominata « titolare »;

- f) la data di rilascio dell'informazione;

- g) qualora l'autorità competente lo ritenga opportuno, la motivazione della classificazione della merce.

#### Articolo 9

1. Una copia della notifica dell'informazione tariffaria vincolante al richiedente viene comunicata alla Commissione secondo le modalità stabilite in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro lo richiede, la Commissione lo informa in merito alle notifiche ricevute relative alle merci o a un gruppo di merci specificate.

#### TITOLO III

#### Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti

#### Articolo 10

1. L'informazione tariffaria vincolante può essere invocata soltanto dal suo titolare fatto salvo il regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana<sup>(1)</sup>.

2. Gli Stati membri possono esigere che il titolare, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, informi l'autorità doganale di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento.

3. Il titolare di un'informazione tariffaria vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto appurare, con soddisfazione dei servizi doganali, l'esatta corrispondenza tra la suddetta merce e quella descritta nell'informazione presentata.

Al momento dello sdoganamento, il servizio doganale può effettuare tutti i controlli o le verifiche che ritenga utili ai fini dell'accertamento dell'effettiva corrispondenza tra la merce presentata e quella che forma oggetto dell'informazione.

#### Articolo 11

1. L'informazione tariffaria vincolante impegna le autorità competenti soltanto per quanto concerne la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1.

2. L'informazione tariffaria vincolante impegna l'amministrazione soltanto nei confronti delle merci per cui le formalità doganali sono espletate successivamente alla data del suo rilascio da parte dell'autorità doganale.

3. L'informazione tariffaria vincolante è annullata qualora venga appurato che è stata fornita in base ad elementi inesatti o incompleti.

#### Articolo 12

Fatti salvi gli articoli 13 e 14, l'informazione tariffaria vincolante non può più essere invocata dopo la scadenza di un periodo di sei anni a decorrere dalla data del suo rilascio.

#### Articolo 13

Qualora, in seguito all'adozione

- di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, oppure,
- di un regolamento che stabilisce o intacca la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale,

un'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente non sia più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, detta informazione non è più valida a decorrere dalla data in cui il regolamento in questione è applicabile.

Tuttavia, se un regolamento, quale quello previsto al primo comma, secondo trattino, lo prevede espressamente, un'informazione tariffaria vincolante può continuare ad essere invocata dal suo titolare per un periodo fissato da detto regolamento qualora il titolare abbia stipulato un contratto del tipo previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) o b).

#### Articolo 14

1. Oltre che nei casi di cui all'articolo 13, un'informazione tariffaria vincolante non è più valida qualora diventi incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale risultante:

- a) dall'adozione di una delle seguenti misure tariffarie comunitarie:
- modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata;
  - adozione di una scheda di classificazione comunitaria;
  - accordo sulla classificazione di una merce, raggiunto in seno al comitato per la nomenclatura ed iscritto nel verbale della relativa riunione; oppure
- b) dalle seguenti misure tariffarie internazionali:
- modifica delle note esplicative del sistema di nomenclatura armonizzato;
  - parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale; oppure

c) da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, la data in cui un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, in applicazione del paragrafo 1, è la data di pubblicazione nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* delle misure o delle sentenze di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché di una comunicazione della Commissione per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Quando si tratta di prodotti per cui viene presentato al momento dell'espletamento delle formalità doganali un certificato d'importazione, di esportazione o di prefissazione, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolare di tale informazione durante il periodo di validità del certificato stesso.

Negli altri casi, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolare per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 2, qualora il servizio doganale abbia potuto accertare che detto titolare abbia stipulato, in base all'informazione tariffaria vincolante e precedentemente alla data di adozione della misura tariffaria in questione:

a) se l'informazione è invocata all'importazione:

- un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito in un paese terzo, oppure
- un contratto definitivo per la vendita della merce considerata, tal quale o dopo trasformazione, ad un cliente stabilito nella Comunità;

b) se l'informazione è invocata all'esportazione:

- un contratto definitivo per la vendita della merce considerata ad un cliente stabilito in un paese terzo, oppure
- un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito nella Comunità.

4. L'applicazione della classificazione che compare nell'informazione tariffaria vincolante alle condizioni previste al paragrafo 3, ha effetto soltanto per quanto riguarda:

- la fissazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di qualsiasi altro importo concesso all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune,
- l'utilizzazione delle licenze di importazione o di esportazione o dei certificati di fissazione anticipata che sono presentati al momento dell'espletamento delle formalità relative all'accettazione della dichiarazione in dogana per merce considerata, purché tali licenze o certificati siano stati rilasciati sulla base della suddetta informazione.

5. Nei casi eccezionali in cui il corretto funzionamento dei regimi stabiliti nel quadro della politica agricola comune rischia di essere compromesso, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE<sup>(1)</sup> ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 3.

#### *Articolo 15*

Non appena venga adottato, uno degli atti enumerati all'articolo 13 o all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), le amministrazioni degli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché le autorità doganali rilascino soltanto informazioni tariffarie vincolanti conformi all'atto in questione.

Il primo comma è applicabile anche se è prevista una data specifica perché l'atto in questione produca effetti.

#### *Articolo 16*

Qualora l'autorità doganale modifichi un'informazione tariffaria vincolante per un motivo diverso da quelli previsti all'articolo 13 ed all'articolo 14, paragrafo 1, l'informazione rilasciata inizialmente cessa di essere valida alla data in cui detta modifica viene notificata al titolare.

Tuttavia, l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 è parimenti applicabile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1990.

### TITOLO IV

#### Disposizioni finali

##### *Articolo 17*

1. Il comitato della nomenclatura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 può esaminare qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente del comitato stesso di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

##### *Articolo 18*

Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sul piano nazionale anteriormente al 1° gennaio 1991. Ove necessario, alcune di tali informazioni sono comunicate alla Commissione secondo le condizioni di cui all'articolo 7.

Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sul piano nazionale la cui validità superi di oltre sei anni la data del 1° gennaio 1991 non sono più valide a decorrere dal settimo anno.

##### *Articolo 19*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

(<sup>1</sup>) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/90 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1031/88 concernente la determinazione delle persone tenute al pagamento di un'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale (4), come modificato dal regolamento (CEE) n. 4108/88 (5), prevede un nuovo caso di nascita dell'obbligazione doganale all'importazione, in cui la stessa consegue al consumo o all'utilizzazione in una zona franca o in un deposito franco, in modi diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, di una merce soggetta ai dazi all'importazione;

considerando che, per tener conto di questo nuovo caso, occorre integrare il regolamento (CEE) n. 1031/88 (6); che occorre stabilire che in tal caso siano tenute al pagamento dell'obbligazione doganale, a titolo solidale, non solo le persone che hanno consumato o utilizzato la merce di cui trattasi in modi diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, ma anche tutte le persone la cui responsabilità sorga, a norma delle disposizioni in vigore negli Stati membri, a causa di tale consumo o utilizzo;

considerando che se, in caso di scomparsa delle merci, le autorità doganali ritengono che le medesime siano state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco, la persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale deve essere l'ultima persona che, per quanto consta a tali autorità, abbia posseduto le merci, sempre che non sia nota alcuna delle persone di cui al precedente considerando; che anche in tal caso occorre stabilire che è parimenti tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale, a titolo solidale, ogni altra persona la cui responsabilità sorga, a norma delle disposizioni in vigore negli Stati

membri, in quanto la merce è considerata consumata o utilizzata nella zona franca o nel deposito franco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel titolo I del regolamento (CEE) n. 1031/88 è aggiunto l'articolo seguente:

*« Articolo 6 bis.*

1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è quella che ha consumato o utilizzato la merce in una zona franca o in un deposito franco in modi diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore.

È parimenti tenuta al pagamento di tale obbligazione, a titolo solidale, ogni altra persona la cui responsabilità sorga, a norma delle disposizioni vigenti negli Stati membri, a causa di siffatto consumo o utilizzo.

2. Quando, in caso di scomparsa delle merci, le autorità doganali ritengono che le medesime siano state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco e non sia possibile applicare il paragrafo 1, la persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale è l'ultima persona che, per quanto consta a tali autorità, era in possesso delle merci di cui trattasi.

È parimenti tenuta al pagamento di quest'obbligazione, a titolo solidale, ogni altra persona la cui responsabilità sorga, a norma delle disposizioni in vigore negli Stati membri, per il fatto che la merce è considerata consumata o utilizzata nella zona franca o nel deposito franco.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (7).

(1) GU n. C 142 dell'8. 6. 1989, pag. 5.

(2) GU n. C 323 del 27. 12. 1989, pag. 59 e

GU n. C 96 del 14. 4. 1990, pag. 81.

(3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 25.

(4) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

(5) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	132,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	39,80	132,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	49,77	192,06 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 10 90	49,77	192,06 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	40,78	154,52
1001 90 99	40,78	154,52
1002 00 00	65,46	136,37 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	56,71	131,90
1003 00 90	56,71	131,90
1004 00 10	48,11	123,39
1004 00 90	48,11	123,39
1005 10 90	39,80	132,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	39,80	132,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	56,71	145,10 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	56,71	38,98
1008 20 00	56,71	106,93 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	56,71	7,05 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	7,05
1101 00 00	71,56	230,79
1102 10 00	106,11	206,12
1103 11 10	91,98	313,39
1103 11 90	75,71	247,67

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/90 DELLA COMMISSIONE**

del 25 giugno 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	2,23	2,23	2,23
1001 10 90	0	2,23	2,23	2,23
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/90 DELLA COMMISSIONE****del 21 giugno 1990****recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3699/89 dell'11 dicembre 1989, che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri, in particolare l'articolo 2<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1101/90<sup>(4)</sup>,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità

nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3699/89; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3699/89 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.<sup>(3)</sup> GU n. L 362 del 12. 12. 1989, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 40.

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3699/89 è così modificato :

Peschereccio da sostituire :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DIT 4	Speculant		Ditzum	51

Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA BX 765	Damkerort	DERT	Bremerhaven	221

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1720/90 DELLA COMMISSIONE**

del 21 giugno 1990

**recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3699/89, dell' 11 dicembre 1989, che fissa per il 1990 l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri, in particolare l'articolo 2<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1719/90<sup>(4)</sup>,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3699/89 due pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le auto-

rità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3699/89; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I pescherecci menzionati nell'allegato del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 3699/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU n. L 362 del 12. 12. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO*

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA				
— SU 9	Antares	DLXU	Husum	165
— SW 3	Rungholt	DLYA	Wyk/Föhr	182

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/90 DELLA COMMISSIONE****del 21 giugno 1990****recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1694/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Francia hanno chiesto di sostituire dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte

le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.<sup>(3)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato :

Peschereccio da sostituire :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
FRANCIA DK 275775 F	Cyclone	FP 8453	Dunkerque	213

Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente :

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
FRANCIA DK 779894 F	Manootche	FG 8312	Dunkerque	162

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1722/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1990

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1721/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 due pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che

giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I pescherecci menzionati nell'allegato del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA				
— SU 9	Antares	DLXU	Husum	165
— SW 3	Rungholt	DLYA	Wyk/Föhr	182

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/90 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 1990****relativo alla fornitura di varie partite di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 500 t di olio di girasole raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di girasole raffinato, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 179/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Bolivia.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ing. Enrique Vargas, Superintendente de AADAA, Calle Gen. Arteaga 130, CP 1437 Arica (Chile), tel. 52780, telex 221043.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.2.
8. **Quantitativo globale:** 275 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:**
  - lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;
  - in materia di imballaggio e di conservazione si applicano le disposizioni previste per il butteroil al punto I.3.3 della comunicazione della Commissione pubblicata nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 7. Tuttavia, non è richiesta la chiusura ermetica in atmosfera di azoto;
  - le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:  
• ACCIÓN Nº 179/90 / ACEITE DE GIRASOL / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A BOLIVIA / DISTRIBUCIÓN GRATUITA •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Arica.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco (6):**
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 4. 8 all'11. 8. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 9. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 dell'11. 7. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 18. 7. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 14 al 21. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 10. 10. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

## ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 180/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Bolivia.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ing. Enrique Vargas, Superintendente de AADAA, Calle Gen. Arteaga 130, CP 1437 Arica (Chile), tel. 52780, telex 221043.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.2.
8. **Quantitativo globale:** 225 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:**
  - lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;
  - in materia di imballaggio e di conservazione si applicano le disposizioni previste per il butteroil al punto I.3.3 della comunicazione della Commissione pubblicata nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 7. Tuttavia, non è richiesta la chiusura ermetica in atmosfera di azoto;
  - le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:  
« ACCIÓN N° 180/90 / ACEITE DE GIRASOL / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A BOLIVIA / DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Arica.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco (7):** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 4. 8 all'11. 8. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 9. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 dell'11. 7. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 7. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 18. 7. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 14. 8 al 21. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 10. 10. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

*Note :*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : Mr. Boselli, Delegation CEE, Calle Orinoco-Las Mercedes, Ap. 768076 Las Americas 1061 A, Caracas, Venezuela, telex 27298 VC.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario,
  - certificato di origine.
- (<sup>4</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
    - 235 01 32
    - 236 10 97
    - 235 01 30
    - 236 20 05.
- (<sup>6</sup>) Oficinas responsables : OFINAAL-Sr. A. Castro Canabria, Jefe Almacenes OFINAAL, Prolong. Cordero, 223, San Jorge, La Paz, Bolivia (tel. : 36 40 51);
- (<sup>7</sup>) OFINAAL-Sr. A. Arrazola, Jefe reg. OFINAAL, Barrio serv. nac. caminos, 76 Oruro, Bolivia (tel. : 40 191).
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/90 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 1990****relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 27 300 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup> ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 919/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** League of Red Cross and Red Crescent Societies, Logistic Service, PO Box 372 — CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH; tel. 734 55 80; telefax 733-0395).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Croissant Rouge Marocain, Palais Mokri— Takaddoum, BP 189, Rabat (tel. 508 98/514 95; telex Athilal 31940 M Rabat).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Marocco.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento duro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.2.
8. **Quantitativo globale:** 300 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c), contenitori di 20 piedi.  
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza:  
• ACTION N° 919/89 / una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso la destra / FROMENT DUR / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / CASABLANCA •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Casablanca.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepôt du Croissant Rouge, Skhirat.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 8. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 9. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 7. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 7. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 31. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 9. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (8):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** Restituzione applicabile il 20. 6. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1466/90 della Commissione (GU n. L 140 dell' 1. 6. 1990, pag. 37).

## LOTTI B e C

1. **Azioni n. (1):** 148/90 e 172/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario (2):** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 734 55 80; telex 22555 LRCS CH, telefax 733 03 95).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ethiopian Red Cross Society, Disaster Prevention Programme of the German Red Cross, PO Box 195, Addis Ababa (tel. 44 93 64 / 15 90 74; telex 21338 ERCS ET).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):**  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 7 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (lotto B: 5 000 t; lotto C: 2 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (10):**  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1. a).  
Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
lotto B: « ACTION No 148/90 / WHEAT / una croce rossa di 10 × 10 cm / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB ».  
lotto C: « ACTION No 172/90 / WHEAT / una croce rossa di 10 × 10 cm / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco (9):** Assab.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 8. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 9. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 7. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 7. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 9. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B. o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 20. 6. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1466/90 della Commissione (GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 37).

## LOTTI D, E ed F

1. **Azioni n. (1):** 470/89, 613/89 e 231/90.
2. **Programma:** 1989 e 1990 (lotto F).
3. **Beneficiario (2):** M. M. Gaudé, UNHCR, CP 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tel. 739 84 80, telex 415740 HCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** UNHCR Regional Liaison Representative for Africa, PO Box 1076 Addis Abeba, Ground Floor EEC Building Higher 18 Kebele 26 / House No 519/001 (tel. 00251/1/51 39 98/55; telex 21431 UNHCR, fax 51 01 14).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):**  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 15 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 3 (lotto D: 6 000 t; lotto E: 4 000 t; lotto F: 5 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (10):**  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1. a).  
Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
lotto D: « ACTION No 470/89 / COMMON WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES IN ETHIOPIA »  
lotto E: « ACTION No 613/89 / COMMON WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES IN ETHIOPIA »  
lotto F: « ACTION No 231/90 / COMMON WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES IN ETHIOPIA »
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco (5):** Assab.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 8. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 9. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 7. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 7. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 9. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8):** restituzione applicabile il 20. 6. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1466/90 della Commissione (GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 37).

## LOTTO G

1. **Azioni n. (1):** 189/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario (2):** M. M. Gaudé, UNHCR, CP 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (Tel. 739 84 80, telex 415740 HCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** UNHCR Regional Liaison Representative for Africa, PO Box 1076 Addis Abeba, Ground Floor EEC Building Higher 18 Kebele 26 / House No 519/001 (Tel. 00251/1/51 39 98/55, telex 21431 UNHCR, fax 51 01 14).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):**  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 5 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1. a).  
Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
• ACTION No 189/90 / COMMON WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES IN ETHIOPIA •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Gibuti.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 8. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 9. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 7. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 7. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31. 8. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 9. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 20. 6. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 1466/90 della Commissione (GU n. L 140 dell' 1. 6. 1990, pag. 37).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.  
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (<sup>4</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :  
— per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato ;  
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :  
— 235 01 32  
— 236 10 97  
— 235 01 30  
— 236 20 05.
- (<sup>6</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :  
— certificato fitosanitario,  
— certificato di origine,  
— certificato di fumigazione (lotti A, B e C).
- (<sup>8</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (<sup>9</sup>) Il programma prevede che lo scaricamento abbia luogo a Assab. Tuttavia resta una possibilità di scelta fra i porti di Gibuti e Assab che sarà decisa al momento dell'ingresso della nave nelle acque dell'Etiopia.
- (<sup>10</sup>) Da inserire nel contratto di noleggio :  
« Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comunità economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo ; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave ».

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/90 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 1990****che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1990/1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfetariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78<sup>(4)</sup>, stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, tale importo è stato fissato a 0,52 ecu per 100 kg di zucchero bianco dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1990/1991 possono

essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1990/1991 può essere pertanto stimata in circa 86 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 449 milioni di ecu per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo positivo di 137 milioni di ecu; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1990/1991 a circa 12,5 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/90 DELLA COMMISSIONE**

del 25 giugno 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1282/90<sup>(4)</sup>, ha previsto in particolare i requisiti cui devono rispondere i prodotti acquistati al fine di garantirne la qualità; che occorre altresì prevedere il rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 bis della decisione 90/200/CEE della Commissione,<sup>(5)</sup> modificata da ultimo dalla decisione 90/261/CEE<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 elenca nell'allegato II i prodotti che possono essere acquistati all'intervento; che, data la grande debolezza del mercato delle carni bovine in Gran Bretagna, appare necessario modificare tale elenco inserendovi alcuni prodotti e qualità, in modo da permettere il massimo sostegno del mercato in questa regione della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è completato dalla seguente lettera: ...  
« f) che rispondano all'articolo 2 bis, paragrafo 1 o 2 della decisione 90/200/CEE. »;
- 2) nell'allegato II, la parte « UNITED KINGDOM — A. Great Britain » è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1990.

Esso si applica a partire dalla seconda gara del mese di giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU n. L 146 del 9. 6. 1990, pag. 29.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO*

*UNITED KINGDOM*

**A. Great Britain**

*Carcases, half-carcases :*

- Category C class U3
  - Category C class U4
  - Category C class R3
  - Category C class R4
  - Category C class O3
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1727/90 DELLA COMMISSIONE**

del 25 giugno 1990

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 830/90 della Commissione, del 30 marzo 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dei pomodori<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 99,96 ecu per 100 kg netti per il mese di giugno 1990; che detto prezzo è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1484/90 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(6)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri

mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 830/90;

considerando che per i pomodori originari del Portogallo il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(9)</sup>, durante la prima tappa del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 316 prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quinto anno successivo alla data dell'adesione,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari del Portogallo una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,70 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 90.

<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1728/90 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 1990****che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990<sup>(3)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/90<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.<sup>(4)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.<sup>(5)</sup> GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	13,86
0102 90 31	13,86
0102 90 33	13,86
0102 90 35	13,86
0102 90 37	13,86
0201 10 10	26,16
0201 10 90	26,16
0201 20 21	26,16
0201 20 29	26,16
0201 20 31	20,93
0201 20 39	20,93
0201 20 51	31,39
0201 20 59	31,39
0201 20 90	39,24
0201 30 00	45,00
0202 10 00	23,54
0202 20 10	23,54
0202 20 30	18,84
0202 20 50	29,30
0202 20 90	35,32
0202 30 10	29,30
0202 30 50	29,30
0202 30 90	40,55
0206 10 95	45,00
0206 29 91	40,55
0210 20 10	39,24
0210 20 90	45,00
0210 90 41	45,00
0210 90 90	45,00
1602 50 10	45,00
1602 90 61	45,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1729/90 DELLA COMMISSIONE****del 25 giugno 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 54.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,70 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	33,70 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	33,70 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	33,70 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	37,18
1701 99 10	37,18
1701 99 90	37,18 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1990

riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali

(90/326/CEE)

La Commissione, in forza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare dell'articolo 155, fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, raccomanda agli Stati membri:

- 1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l'elenco europeo di cui all'allegato I;
- 2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale, al lavoratore che soffre di un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II;
- 3) di incoraggiare il più possibile la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali e di rendere progressivamente compatibili le loro statistiche sulle malattie professionali con l'elenco contenuto nell'allegato I;
- 4) — di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione delle malattie menzionate nell'elenco europeo, rivolgendosi, se del caso, alla Commissione per conoscere le esperienze acquisite dagli Stati membri;  
— di utilizzare a tal fine l'elenco europeo come documento di riferimento sulla prevenzione delle malattie professionali e di taluni infortuni sul lavoro.
- 5) — di diffondere note sulle malattie professionali del loro elenco nazionale, tenendo segnatamente conto delle note d'informazione medica sulle malattie professionali dell'elenco europeo, redatte dalla Commissione;  
— di fornire segnatamente a tal fine tutte le informazioni utili sulle malattie o sugli agenti riconosciuti nella loro legislazione nazionale, quando uno Stato membro ne faccia richiesta per il tramite della Commissione, e di inviare alla Commissione informazioni statistiche ed epidemiologiche relative all'incidenza delle malattie professionali;
- 6) di garantire una formazione adeguata al personale incaricato dell'attuazione delle disposizioni nazionali che conseguono dalla presente raccomandazione;
- 7) — di istituire un sistema per la raccolta di informazioni di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;  
— di promuovere la ricerca nel campo delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni indicate nell'allegato II.

Tale raccomandazione non riguarda le malattie la cui origine professionale non sia riconosciuta.

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

La Commissione invita gli Stati membri ad informarla circa le misure adottate o previste per dar seguito alla presente raccomandazione, alla fine di un periodo di tre anni. La Commissione esaminerà quindi lo stato di attuazione di questa raccomandazione nei vari Stati membri al fine di determinare la necessità di proporre disposizioni legislative vincolanti.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Vasso PAPANDREOU

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## ELENCO EUROPEO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fissa i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito:

## 1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici:

		N. CEE
100	Acilonitrile	608 003 004
101	Arsenico o suoi composti	033 002 005
102	Berillio (glucinio) o suoi composti	—
103.01	Ossido di carbonio	006 001 002
103.02	Ossicloruro di carbonio	—
104.01	Acido cianidrico	—
104.02	Cianuro e suoi composti	006 007 005
104.03	Isocianati	—
105	Cadmio o suoi composti	048 001 005
106	Cromo o suoi composti	—
107	Mercurio o suoi composti	080 001 000
108	Manganese o suoi composti	—
109.01	Acido nitrico	007 004 001
109.02	Ossido di azoto	007 002 000
109.03	Ammoniaca	007 001 005
110	Nichel o suoi composti	—
111	Fosforo o suoi composti	015 001 001
112	Piombo o suoi composti	082 001 006
113.01	Ossidi di zolfo	—
113.02	Acido solforico	016 020 008
113.03	Solfuro di carbonio	006 003 003
114	Vanadio o suoi composti	—
115.01	Cloro	017 001 007
115.02	Bromo	—
115.04	Iodio	602 005 003
115.05	Fluoro o suoi composti	009 001 000
116	Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina	—
117	Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici	—
118	Alcool butilico, metilico e isopropilico	—
119	Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo	—
120	Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, gualacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene	—
121	Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diacetone, alcol, ossido di mesitilene, 2-metilcicloesano	—
122	Esteri organofosforici	—
123	Acidi organici	—
124	Formaldeide	—
125	Nitroderivati alifatici	—
126.01	Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula $C_nH_{2n-6}$ )	601 020 008
126.02	Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula $C_nH_{2n-12}$ )	—
126.03	Vinilbenzene e divinilbenzene	—
127	Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	—

		N. CEE
128.01	Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati	—
128.02	Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati	—
128.03	Derivati alogenati degli alchilarilossidi	—
128.04	Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri	—
128.05	Benzochinoni	—
129.01	Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati	—
129.02	Ammine alifatiche e loro derivati alogenati	—
130.01	Nitroderivati degli idrocarburi aromatici	—
130.02	Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi	—
131	Antimonio e derivati	051 003 009
2.	<b>Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci :</b>	
201	<i>Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti :</i>	
201.01	Alla fuliggine	
201.02	Al catrame	
201.03	Al bitume	
201.04	Alla pece	
201.05	All'antracene o ai suoi composti	—
201.06	Agli oli e ai grassi minerali	
201.07	Alla paraffina grezza	
201.08	Al carbazolo o ai suoi composti	—
201.09	Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile	
202	Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci	
3.	<b>Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci</b>	
301	<i>Malattie dell'apparato respiratorio e cancri</i>	
301.11	Silicosi	
301.12	Silicosi associata alla tubercolosi polmonare	
301.21	Asbestosi	
301.22	Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto	
301.31	Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati	
302	Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale	
303	Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati	
304.01	Alveoliti allergiche estrinseche	
304.02	Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa	
304.03	Turbe respiratorie di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro	
304.04	Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite	
304.05	Siderosi	
305.01	Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno	
4.	<b>Malattie infettive e parassitarie</b>	
401	Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali	
402	Tetano	
403	Brucellosi	
404	Epatite virale	
405	Tubercolosi	
406	Amebiasi	
5.	<b>Malattie provocate dai seguenti agenti fisici :</b>	
502.01	Cataratta provocata dalle radiazioni termiche	
502.02	Affezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti	
503	Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo	
504	Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche	
505.01	Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche	
505.02	Malattie anglo-neurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche	
506.10	Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione	
506.21	Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee	
506.22	Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo	

---

506.23	Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee
506.30	Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata
506.40	Paralisi dei nervi dovute alla pressione
507	Nistagmo dei minatori
508	Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti

---

## ALLEGATO II

**ELENCO COMPLEMENTARE DELLE MALATTIE DI SOSPETTA ORIGINE PROFESSIONALE CHE DOVREBBERO FORMARE OGGETTO DI UNA DICHIARAZIONE E CHE POTREBBERO ESSERE INSERITE IN FUTURO NELL'ALLEGATO I DELL'ELENCO EUROPEO**

2.1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici :		N. CEE
2.101	Ozono	—
2.102	Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I	—
2.103	Difenile	—
2.104	Decalina	—
2.105	Acidi aromatici — anidridi aromatiche o loro derivati alogenati	—
2.106	Ossido di difenile	—
2.107	Tetraidrofurano	603 025 000
2.108	Tiofene	—
2.109	Metacrilonitrile	608 001 003
	Acetonitrile	—
2.110	Idrogeno solforato	016 001 004
2.111	Tioalcoli	—
2.112	Mercaptani e tioeteri	—
2.113	Tallio o suoi composti	081 002 009
2.114	Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I	—
2.115	Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I	—
2.116	Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I	—
2.117	Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I	—
2.118	Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I	—
2.119	Furfurolo	605 010 004
2.120	Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati	—
2.121	Argento	—
2.122	Selenio	034 002 008
2.123	Rame	—
2.124	Zinco	—
2.125	Magnesio	—
2.126	Platino	—
2.127	Tantalio	—
2.128	Titanio	—
2.129	Terpeni	—
2.130	Borani	—
2.140	Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla	
2.141	Malattie provocate da sostanze ormonali	
2.150	Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina.	
2.2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci		
2.201	Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I	
2.3. Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci		
2.301	Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo	
2.302	Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti	

- 2.303      Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti a esposizione :  
— alla fuliggine,  
— al catrame,  
— al bitume,  
— alla pece,  
— all'antracene o suoi composti,  
— agli oli e grassi minerali.
- 2.304      Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali
- 2.305      Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche
- 2.306      Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas
- 2.4.        **Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I**
- 2.401      **Malattie parassitarie**
- 2.402      **Malattie tropicali**
- 2.403      **Malattie infettive non comprese nell'allegato I del personale che si occupa di prevenzione, cure, assistenza a domicilio o lavori di laboratorio e di altre attività per le quali esiste un rischio di infezione**
- 2.5.        **Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose**
-

*ALLEGATO III***SINTESI DELLA SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI**

Il presente allegato, definito nel 1989, ha carattere indicativo poiché rispecchia una situazione in costante evoluzione. Questo allegato sarà aggiornato in occasione della relazione sullo stato di applicazione della presente raccomandazione che la Commissione presenterà in conformità del punto 4 della motivazione.

**1) Belgio**

Il Belgio possiede un elenco di malattie professionali indennizzabili.

La classificazione delle malattie professionali è la seguente :

Malattie professionali

1. dovute ad agenti chimici ;
2. dovute ad agenti fisici ;
3. dovute ad agenti biologici ;
4. della pelle dovute a cause diverse ;
5. delle vie respiratorie dovute a cause diverse.

Inoltre esistono elenchi che contengono malattie « professionali » non indennizzabili per le quali è in atto uno studio in vista di una loro eventuale classificazione nell'elenco delle malattie professionali indennizzabili.

In Belgio non trova applicazione il sistema misto di indennizzo.

**2) Danimarca**

L'elenco delle malattie professionali è diviso in 7 rubriche :

1. Malattie professionali dovute ad agenti chimici (categoria A)
2. Malattie professionali della pelle causate da sostanze ed agenti non descritti in altre rubriche (categoria B)
3. Malattie professionali provocate dall'inalazione di sostanze e agenti non descritti in altre rubriche (categoria C)
4. Malattie professionali infettive o parassitarie (categoria D)
5. Malattie professionali provocate da agenti fisici (categoria E)
6. Primi stadi delle affezioni maligne provocate da composti organici (categoria F)
7. Malattie odontoiatriche (categoria G)

Si applica il sistema misto di indennizzo.

**3) Repubblica federale di Germania**

Si rileva qui un elenco di malattie professionali indennizzabili ripartito in 6 categorie distinte :

1. Malattie dovute ad agenti chimici
2. Malattie dovute ad agenti fisici
3. Malattie dovute ad agenti animati
4. Malattie delle vie respiratorie e dei polmoni
5. Malattie della pelle
6. Malattie che esulano dalla classificazione precedente

Totale : 59 malattie professionali indennizzabili.

Si applica il sistema misto sulla base di condizioni specifiche che determinano l'indennizzo.

**4) Grecia**

L'elenco delle malattie professionali indennizzabili è diviso in 5 gruppi :

1. a) Avvelenamenti e allergie dovuti a un elenco di 13 sostanze chimiche  
b) Malattie della pelle dovute al cromo e al cemento
2. Malattie parassitarie e malattie contagiose
3. a) Malattie dovute ad agenti fisici  
b) Malattie dei minatori
4. Malattie della pelle
5. Malattie polmonari

Totale : 52 malattie professionali indennizzabili.

Non trova applicazione il sistema misto d'indennizzo.

**5) Spagna**

L'elenco delle malattie professionali indennizzabili è ripartito in 6 gruppi:

- Malattie dovute ad agenti chimici;
- Malattie della pelle causate da agenti non ripresi sotto altre voci:
  - cancri della pelle
  - altre malattie della pelle di origine professionale;
- Pneumoconiosi;
- Malattie infettive e parassitarie;
- Malattie dovute ad agenti fisici;
- Malattie non classificabili sotto altre voci.

Si tratta complessivamente di 71 malattie professionali indennizzabili.

Non trova applicazione il sistema misto.

**6) Francia**

Si registrano nel regime generale dei salariati 91 tabelle di malattie professionali. Esse non sono classificate secondo gli agenti responsabili ma sia per famiglie di malattie sia per prodotti o agenti responsabili. Il risarcimento della malattia professionale è forfettario, ma il salariato beneficia della presunzione di imputabilità al lavoro della sua malattia se questa risponde alle specifiche contenute in ciascuna tabella (manifestazioni della malattia, prodotti o agenti, termine di riconoscimento, lavori comportanti esposizione al rischio, talvolta durata dell'esposizione).

Un sistema misto di riconoscimento esiste per la pneumoconiosi: un medico abilitato o un collegio di tre medici intervengono in questo caso nella procedura.

Riguardo alla responsabilità civile del datore di lavoro, ogni malattia non riconosciuta sulla base della tabella può essere oggetto di un'azione di risarcimento (completo e non più forfettario).

Per i conduttori e i salariati agricoli esiste del pari una serie di 47 tabelle di malattie professionali. Essa ricalca in pratica globalmente la prima serie con le specifiche imposte dalla particolarità dei rischi coperti.

In totale 300 sintomi o gruppi di sintomi sono indennizzabili in base al regime generale dei salariati e quasi altrettanti in base al regime agricolo. Vengono formulate nuove tabelle o si modificano quelle esistenti quando gli studi epidemiologici permettono di stabilire con un elevato grado di certezza il carattere professionale di nuove manifestazioni patologiche. È in atto, inoltre, una riflessione sull'estensione del sistema misto.

**7) Irlanda**

In Irlanda la classificazione delle differenti malattie professionali è suddivisa in quattro rubriche A, B, C, D:

- rubrica A: Malattie dovute ad agenti fisici (14 malattie)
- B: Malattie dovute ad agenti biologici (10 malattie)
- C: Malattie dovute ad agenti chimici (29 malattie)
- D: Malattie dovute a cause diverse da quelle descritte qui sopra (3 malattie)

Totale: 56 malattie professionali indennizzabili.

7 malattie professionali supplementari possono essere indennizzate a partire dal 1985.

Un sistema misto di indennizzo è applicato unicamente a talune affezioni respiratorie.

**8) Italia**

Vi sono due elenchi di malattie professionali:

- un elenco comprendente le malattie professionali dell'industria;
- un elenco comprendente le malattie professionali dell'agricoltura.

Il primo elenco comprende 49 voci suscettibili di indennizzo, non classificate secondo l'agente responsabile.

Il secondo elenco comprende 21 malattie professionali del settore agricolo, indennizzabili, non classificate secondo l'agente responsabile.

Totale: 70 malattie professionali indennizzabili.

Il sistema di indennizzo è attualmente in via di modifica.

**9) Lussemburgo**

Si rileva qui una suddivisione dell'elenco delle malattie professionali indennizzabili in 6 categorie:

1. Malattie dovute ad agenti chimici
2. Malattie dovute ad agenti fisici
3. Malattie dovute ad agenti biologici
4. Malattie delle vie respiratorie e dei polmoni (incluse le pneumoconiosi)
5. Affezioni cutanee
6. Malattie non precedentemente classificate

Totale: 55 malattie professionali indennizzabili.

Viene applicato il sistema misto sulla base di condizioni specifiche che determinano l'indennizzo.

**10) Paesi Bassi**

Nei Paesi Bassi viene pubblicato un elenco non limitativo di malattie professionali che funge da guida nella diagnosi, denuncia e registrazione delle malattie professionali. Si parla di malattia professionale quando una malattia o una affezione è in via principale conseguenza del lavoro o delle condizioni di lavoro.

Nel quadro della previdenza sociale le malattie professionali non vengono indennizzate in quanto tali. In caso di inabilità totale o parziale al lavoro l'indennizzo non dipende dalla causa della malattia, bensì dall'entità della perdita di reddito a seguito di malattia o infermità.

**11) Portogallo**

Esistono due gruppi di malattie professionali :

a) Le malattie incluse nell'elenco pubblicato dal ministero. Questo elenco riprende le caratteristiche dell'elenco francese e contiene 89 « tabelle » di malattie con indicazione dell'agente causale, del tipo di malattia provocata, del termine di riconoscimento, nonché l'elenco indicativo dei principali lavori responsabili. Queste malattie professionali sono divise in 7 gruppi :

1. Intossicazioni
2. Afezioni polmonari
3. Dermatosi
4. Malattie dovute ad agenti fisici
5. Malattie dovute ad agenti biologici
6. Tumori
7. Manifestazioni allergiche delle mucose

b) Le lesioni, i disturbi funzionali o malattie non incluse nell'elenco precedente per i quali sarà riconosciuto un indennizzo soltanto se è accertata la correlazione fra l'attività esercitata dal lavoratore e l'affezione provocata (sistema misto).

**12) Regno Unito**

Nel Regno Unito l'elenco descrittivo delle differenti malattie professionali è diviso in quattro rubriche A, B, C, D :

rubrica A : Malattie dovute ad agenti fisici (11 malattie)

B : Malattie dovute ad agenti biologici (9 malattie)

C : Malattie dovute ad agenti chimici (29 malattie)

D : Malattie dovute a cause diverse da quelle menzionate nelle categorie precedenti (10 malattie)

Totale : 59 malattie professionali indennizzabili.

Non esiste un sistema misto di indennizzo salvo in caso di infortunio industriale e nel caso di talune affezioni specifiche.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1990

che modifica per la seconda volta la decisione 90/161/CEE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio

(90/327/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 8,vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi introcomunitari di prodotti a base di carni<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 7,

considerando che sono scoppiati numerosi focolai di peste suina classica in regioni del Belgio ad elevata densità di allevamenti suini;

considerando che tale epizoozia può costituire un pericolo per il bestiame degli altri Stati membri attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine;

considerando che è possibile delimitare geograficamente una zona ad elevato rischio, il che consente una regionalizzazione delle misure restrittive degli scambi;

considerando che, in seguito a questa epizoozia di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 90/161/CEE, del 30 marzo 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio<sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 90/187/CEE<sup>(6)</sup>;

considerando che appare necessario rivedere le misure restrittive per tener conto dell'andamento della malattia;

considerando che le autorità belghe si sono impegnate ad adottare provvedimenti nazionali atti a garantire l'attuazione efficace della presente decisione;

considerando che è necessario che la Commissione disponga di tutte le informazioni utili allo scopo di riesaminare le disposizioni contenute nella presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione 90/161/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, i termini « le restrizioni di cui al paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « le restrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 ».
- 2) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - \* 3. a) A decorrere dal 22 giugno 1990, il Regno del Belgio non spedisce negli altri Stati membri suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da suini macellati dopo il 1° giugno 1990 e provenienti dalle parti del suo territorio descritte nell'allegato III.
  - b) Non è permesso il transito di suini attraverso la zona descritta nell'allegato III; questa misura sarà riveduta il 4 luglio 1990.\*
- 3) All'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, i termini « modificata dalla decisione 90/187/CEE » sono sostituiti dai termini « modificata dalla decisione 90/327/CEE ».
- 4) All'articolo 4, la data del « 3 maggio 1990 » è sostituita dal « 4 luglio 1990 ».
- 5) È aggiunto il seguente allegato III:

## « ALLEGATO III »

Tutte le parti del territorio belga situate a nord ed a ovest della linea formata da:

- l'autostrada E 34 dalla frontiera con i Paesi Bassi fino al fiume Schelda nella città di Anversa,
- il fiume Schelda da Anversa a Dendermonde,
- il fiume Dender da Dendermonde fino a Geraardsbergen,
- la nazionale N 493 da Geraardsbergen al villaggio di Brakel,
- la nazionale N 48 da Brakel a Ronse,

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 26.<sup>(6)</sup> GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 33.

- la nazionale N 36 da Ronse al ponte sulla Schelda,
- il fiume Schelda in direzione sud-ovest fino al punto di confluenza con il canale di Spiere,
- il canale di Spiere in direzione ovest fino al confine belgo-francese.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3947/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel caso delle operazioni di trasbordo o di transito nella Comunità di prodotti che si considerano aver lasciato il territorio doganale della Comunità**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 379 del 28 dicembre 1989)*

A pagina 30, articolo 1, nuovo articolo 6 bis, lettera d), l'ultimo comma va letto come segue:

• L'applicazione delle disposizioni della presente lettera d) forma oggetto di controlli appropriati per sondaggio da parte dell'organismo pagatore. »

---